

SCHEDA D'ACCOMPAGNAMENTO PER I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. Azienda di provenienza (nome, indirizzo):

N. di controllo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Responsabile:

Firma:

2. Descrizione del materiale:

Categoria 1: destinato solo all'eliminazione/all'incenerimento

Categoria 1: destinato allo sfruttamento energetico e a successivo incenerimento

Categoria 1: destinato all'alimentazione di

Categoria 2: non destinato al consumo animale

Specie animale/i:

Categoria 3: non destinato al consumo umano

N. marchio auricolare (pelli e pelame di animali ad unghia fessa):

Categoria:

3. Peso stimato:

Peso reale:

Numero (pelli e pelame):

4 Data ritiro:

Ora:

5. Trasportatore (nome, indirizzo):

N. di controllo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Stabilimento di eliminazione (nome, indirizzo):

N. di controllo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo e procedura di trasformazione:

7. Le seguenti indicazioni sono necessarie se il presente documento accompagna carcasse o parti di carcasse della categoria 3 contrassegnate dal controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali» (cfr. spiegazioni sul retro).

Controllore delle carni (nome, indirizzo, timbro):

Le indicazioni ai punti 1, 2, 3, 6 sono esatte: sì

Scopo d'impiego:

Data, firma:

SPIEGAZIONI

Le prescrizioni che disciplinano la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale¹ sono riportate nell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

- Le schede d'accompagnamento sono rilasciate dallo speditore dei sottoprodotti di origine animale (SPA). Se lo speditore dei SPA non è presente al momento della consegna (ad es. centri di raccolta), le schede d'accompagnamento devono essere preparate precedentemente ed essere disponibili sul luogo.
- Durante il trasporto ai SPA deve essere acclusa una scheda d'accompagnamento e, se necessario, una decisione del controllo delle carni. Sono eccettuati i trasporti correlati ad attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 2) nonché i trasporti di resti alimentari (art. 20 cpv. 2).
- La scheda d'accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie (un originale e due copie). L'originale deve essere accluso alla partita fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo speditore, l'altra al trasportatore.
- Alle carcasse della categoria 3 o alle parti di esse contrassegnate dal controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali» deve essere acclusa una decisione del controllo delle carni (all. 4. n. 3). Il controllore che rilascia il documento ne conserva una copia.
- Le schede d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali devono sempre poter consultare i documenti.

¹ Per sottoprodotti di origine animale si intendono corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale, resti alimentari, ovuli, embrioni e sperma, di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare.

(art. 3b OESA)